



PIANELLA – VIA VICO DELLE DEE, N. 5 – 65019 PIANELLA (PE)

Cod. Fiscale 91125800689

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 27/06/2020 il direttivo dell'associazione Modavi Pianella si è riunito presso la sede in Via Vico delle Dee, n.5 – 65019 Pianella (PE) per approvare LA MODIFICA DELLO STATUTO.

Assume la presidenza dell'assemblea Piero Tatilli.

Verbalizza la Sig.ra Sabrina Luciani

Il presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante affisso presso la sede, così come previsto dall'articolo dello statuto contenente l'ordine del giorno ora e luogo che sono presenti n. soci su n. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente comunica che il consiglio direttivo ha ritenuto indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica dello Statuto.

E' stato letto tutto lo Statuto modificato e approvato attraverso votazione, nella sua integrità.

Il seguente verbale viene allegato allo Statuto e ne forma parte integrante.

Il presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente chiedendo l'esenzione delle imposte di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L.266/91.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.00 previa stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Segretario

(Sabrina Luciani)

Il Presidente

(Tatilli Piero)



Statuto

MODAVI PIANELLA

Titolo I – Profili generali

(Atto esente art.82 comma 5 D. Lg. 117/2017)

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione denominata " ASSOCIAZIONE MODAVI Pianella" organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore o anche, in forma breve, MODAVI Pianella ODV – ETS con sede in Via vico delle dee Pianella (PE) in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico diviene obbligatorio al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione può, aprire altre sezioni distaccate nel territorio regionale, previa approvazione dell'assemblea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Finalità – Attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, individuabili in quelle ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017 lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Penicelli, Simon, and others.]

[Handwritten signature: Cobelli]

[Handwritten signature: Mena]

[Handwritten signature: L. Amato]

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare le predette attività di interesse generale si declinano nelle seguenti finalità che l'associazione persegue:

- 1) Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento su tutto il territorio Regionale, Nazionale e Internazionale;
- 2) Divulgare attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- 3) Realizzare in modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi;
- 4) Collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta di informazioni di pubblica utilità ;
- 5) Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- 6) Tutela degli animali, e animali da affezione;
- 7) Attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- 8) Attivarsi ed aiutare popolazioni in stato di necessità anche al di fuori del territorio regionale in caso se ne ravveda la necessità e previa richiesta di intervento da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati;
- 9) Salvaguardia, valorizzazione ed recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- 10) Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;
- 11) Salvaguardia, valorizzazione e tutela dell'ambiente marino e fluviale;
- 12) Gestione delle Aree Protette in ambito terrestre e marino;
- 13) Supporto a vigilanza costiera, supporto a ricerca e salvataggio in mare, supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici in ambito marino e fluviale, sotto la regia della Guardia Costiera;
- 14) Attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica;
- 15) Protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, protezione e valorizzazione dell'ambiente marino comprese acque interne,
- 16) Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse
- 17) Superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- 18) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
- 19) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- 20) Iniziative di formazione e informazione sanitaria, ambientali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Roberto Pa

Stefano Mica

Pericolo Mario Di S. V. Valio Clemente P. Petrucci Simone
Petrucci Simone Tommaso Di S. V. Valio P. Pa
Di S. V. Valio Manuel Datta P. Pa
P. Pa Di S. V. Valio P. Pa
P. Pa Di S. V. Valio P. Pa

- 23) Attività di raccolta fondi per il finanziamento dell'associazione;

PRATE
Comunale

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Samuel Moe Fowler Pie

[illegible]

1947

Tutti i soci hanno diritto:

- ## Art. 7 - Doveri I soci

sono tenuti a:

- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione prestando la propria opera volontaria.

Art. 8 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività presso altre Associazioni, chi è eletto in una qualsiasi carica di tipo politico. Chi vuole candidarsi in una lista elettorale perde la qualifica di socio con delibera del consiglio direttivo.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio La

qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;

- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata nei termini stabiliti.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

[Handwritten signatures and names follow]

- Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), che devono essere comunicati al socio per iscritto, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

10 -Scritture contabili e bilancio

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

- 1) dalle quote degli aderenti;
- 2) da contributi di privati;
- 3) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- 4) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- 5) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- 6) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- 7) da attività di raccolta fondi;

7) da attività di raccolta fondi;

7) da attività di raccolta fondi;

- 8) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- 9) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- 10) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ;
- 11) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione di carattere assistenziale dell'associazione ;
- 12) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- 13) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.;

Art. 12 – Patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV Organi associativi Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione: a.

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Coordinatore, figura non obbligatoria, ma può essere nominato dal consiglio direttivo;
- e. l'organo di controllo nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Petrucci, Simone, and others.]

Art. 16 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale comunicazione di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 17 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza semplice.

Art. 19 - Adempimenti per elezione

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno due scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 20 - Validità delle votazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, si prosegue con nuovo voto segreto per i due pari meriti. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 21 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione ma non più di una delega. Le riunioni dell'assemblea sono di

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Ponzelli, Petrucci, and others.]

[Vertical handwritten note on the right margin:]
Monica Mica Tolosa

1

Giunta Regionale d'Abruzzo

- Hamlet Macbeth Coriolanus

sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;

Pomelli Mario N. Simeone Valerio P. Simeone P. Simeone
 P. Simeone Simeone T. Simeone Simeone Simeone
 P. Simeone Simeone Simeone Simeone Simeone
 P. Simeone Simeone Simeone Simeone Simeone

- ## Art. 23 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione ed è eletto dall'assemblea composto, in numero dispari da un minimo di (5) ad un massimo di (7) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione;
2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza come previsti dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere nel suo seno, oppure per competenze ad altra figura ma sempre tra i soci dell'associazione ma senza diritto di voto; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;

sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;

Pomelli Mario N. Simona Valio Penede pro Petrucci Simone
 Petrucci Solina Tanja Tobia N. Simona
 N. D'Amico N. D'Amico N. D'Amico N. D'Amico
 N. D'Amico N. D'Amico N. D'Amico N. D'Amico

4. può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione;
6. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
7. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
8. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da affiggere nella bacheca della sede sociale ed inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso anche nell'arco di 24 ore in presenza di particolari motivi di urgenza;
9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
10. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 25 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio direttivo:

1. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti;
2. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
3. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
4. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Modavi;

Patroelli *M. P. ...* *Petrucchi Simone*
Petrucchi Simone *Tania ...* *D. S. ...* *Amante* *Amante*
Amante *Amante* *Amante* *Amante* *Amante*

Amante *Amante* *Amante* *Amante* *Amante*

5. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
6. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
7. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione
8. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
9. delibera sulle attività strumentale e secondarie di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017
10. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da altre norme del presente statuto.

Art. 26 – Assenza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, viene a mancare un componente si deve, procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, convocherà l'assemblea senza ritardo per procedere a nuova elezione del componente mancante che avrà mandato di durata pari ai membri vigenti. Il consiglio direttivo decade in caso di mancanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27 - Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea e può essere destituito solo dall'assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 28 – Organo di Controllo e Revisore Legale

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Petrucci, Simon, and others.]

[Vertical handwritten signature on the right margin: Alessandra Maria Topple P...]

- FRATEL

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

de
me
Gunta
me
AR
Il p
de
e
in

ARRETRATI REGIONALI

ARRETRATI REGIONALI

ARRETRATI REGIONALI

ARRETRATI REGIONALI

ARRETRATI REGIONALI

Deverto Mic-
topew Pl-

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento interni conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

[illegible]

- l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui al D. Lgs. 117/2017 e le leggi vigenti in materia, oltre che le norme dei regolamenti applicativi.

РІАНЖУА 26/06/2020

Il Segretario

W. T. no. 100

h. 2000
Blomster M.

Il Presidente
E. P. W.

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

.....
 registrato il **30 SET. 2020**
 n. **3436** serie **3**

Versati Euro
(ALCO ESENTI)
irma su delega del Direttore Provinciale)
con Mod. OPERATORE TRIBUTARIE
IL DIRETTORE Famila TECNICO COCCURA

Posso alle Nube Anette für Petrucci Simone Perucci Sonne
N. 2020 Mura Tania Totale K. Simon Tomm P. u. f. Mand Ditta
~~U.C.~~ Ant. de N. 1/2 Blank f. 216 f. 216 f. 216
L. 1/2 Mura 2020 f. 216